

Brescia, lì 13.10.2023

OGGETTO: WHISTLEBLOWING

Il 10 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il decreto Legislativo di attuazione della Direttiva UE in oggetto (D.Lgs. 24/2023), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 marzo ed in vigore dal 30 marzo 2023.

Cos'è?

Whistleblowing è la segnalazione di illeciti o irregolarità all'interno dell'azienda.

A che cosa serve?

La procedura whistleblowing consente all'ente per intervenire tempestivamente al fine di eliminare i fattori che hanno dato origine al comportamento illecito o pericoloso. Si tratta, quindi, di un ulteriore strumento di tutela che completa il sistema preventivo 231 del 2021, che ricordiamo essere, in estrema sintesi, quell'insieme di protocolli, che regolano e definiscono la struttura aziendale e la gestione dei suoi processi sensibili, atto ad esimere una società della propria responsabilità amministrativa dipendente da reato.

Chi lo dovrà obbligatoriamente adottare?

In base al nuovo intervento, adottare una procedura whistleblowing sarà obbligatorio, oltre che per i soggetti del settore pubblico, per gli enti privati che occupano, in media, almeno cinquanta dipendenti all'anno e, indipendentemente dal numero di dipendenti, per tutti gli enti già dotati di un Modello 231 o che operano in determinati settori, come quello dei servizi finanziari.

Cosa significa istituire una procedura whistleblowing

Istituire una procedura whistleblowing significa, per un'azienda, mettere a disposizione di tutti i soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione (ad es. oltre ai dipendenti, ex dipendenti; lavoratori autonomi, tirocinanti, volontari, soggetti che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, ecc.) un canale informativo interno riservato attraverso il quale segnalare eventuali violazioni del modello 231, fatti di rilevanza penale o altre situazioni di rischio.

Le segnalazioni sono visibili solo al soggetto preposto alla gestione delle segnalazioni (organismo di vigilanza o altri), che ne verifica la fondatezza e attiva meccanismi di risposta.

La legge tutela il segnalante vietando ogni comportamento discriminatorio o ritorsivo nei suoi confronti ad eccezione del caso in cui le informazioni fornite siano false e rese con dolo o colpa grave.

La tutela del cosiddetto whistleblower (il segnalante), già prevista per il settore pubblico, è stata estesa al settore privato dalla Legge 179/2017 (cd. "Legge Whistleblowing"). Tale normativa è stata recentemente innovata dal legislatore in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937.

A chi dovrà essere affidata la gestione?

Il canale di segnalazione aziendale potrà essere gestito internamente, nominando un ufficio autonomo dedicato, oppure avvalendosi di soggetti esterni, fermo il rispetto della normativa privacy. Nel settore privato, ove presente un modello 231, il canale potrà essere affidato all'odv.

Quali sono i termini di adeguamento?

I termini di adeguamento alla normativa sono i seguenti:

- per i soggetti operanti nel settore pubblico (Pubbliche amministrazioni, società in house e in controllo pubblico) entro il 15/07/2023;
- per i soggetti operanti nel settore privato con più di 249 dipendenti entro il 15/07/2023;

avrà effetto dal 17/12/2023:

- nei confronti degli enti privati che occupano tra i 50 ed i 249 dipendenti,
- e indipendentemente dal numero di dipendenti impiegati:
 - gli enti che operano nei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell'ambiente e sicurezza dei trasporti (l'inclusione è operata in ragione dell'attività svolta);
 - le organizzazioni che hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (l'inclusione è operata in ragione dell'adozione del modello da parte dell'organizzazione).

Sanzioni

Decorso tale periodo, ANAC potrà sanzionare con una multa da 10.000 a 50.000 euro la mancata o inadeguata istituzione del canale o altre violazioni della normativa.

La normativa prevede anche l'istituzione di un canale esterno gestito da ANAC, attivabile dal segnalatore nei seguenti casi:

- ✓ non è stato attivato un canale interno di segnalazione
- ✓ **il canale non è attivo anche se obbligatorio oppure non è conforme**
- ✓ la segnalazione con canale interno non ha avuto seguito oppure **esito negativo**
- ✓ il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione non sarebbe dato efficace seguito
- ✓ rischi di ritorsione
- ✓ la violazione costituisce un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La tutela prevista per il whistleblower è stata estesa, a determinate condizioni, ai casi di segnalazione esterna ad ANAC o di divulgazione pubblica del fatto.

Per l'imprenditore, quindi, implementare un sistema di segnalazione interno permetterà anche di prevenire "fughe di notizie" autorizzate dalla legge, assai dannose in termini reputazionali.

Studio Dott. Begni & Associati